

COMUNE DI CASTELTERMINI

UFFICIO MESSI

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo comunale di questa città dal 04.09.2001 Orlando



VISTO

COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Il Messo Comunale

[Handwritten signature] 1157 *[Handwritten signature]*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTALLAZIONE, LA
MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LA
TELEFONIA MOBILE.**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 01.08.2001
divenuta esecutiva il 31.08.2001, ai sensi dell'art.18, comma 6°, L.R. 44/91.

COMUNE DI CASTELTERMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

INTRODUZIONE

Con lo scopo di programmare ed integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune, ed al fine di garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia mobile ed a salvaguardia e a tutela della salute pubblica, in conformità alle normative vigenti in materia

VISTO

che l'art. 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale della persona, che come bene ed interesse dell'intera comunità

PRESO ATTO

che l'art. 4 comma 1 DM 381 del 10.9.98 prevede "... la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione" e che questa norma deve essere tradotta in impegni ed obiettivi gestiti in modo consapevole sia nel divenire del sistema legislativo sia negli atti amministrativi derivati

VISTA

la Circolare Assessoriale 17 aprile 2000, prot. n°2818 (GURS 12 maggio 2000, n°22) e segnatamente l'ultimo comma dell'art. 4 che recita: "I comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione dei campi elettromagnetici."

PRESO ATTO

che l'art.8, comma 6, della Legge quadro (L. 22.02.2001 n°36) sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in materia di "competenze delle regioni, delle



province e dei comuni" che questi ultimi possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

RITENUTO

che sotto il profilo medico-scientifico risulta acclarato che l'esposizione cronica a campi elettromagnetici generati sia da elettrodotti e impianti civili (basse frequenze), sia da ripetitori della telefonia cellulare e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte frequenze) può interferire con i sistemi biologici e quindi produrre danni alla salute umana ingenerando, così, diffusa preoccupazione delle popolazioni

CONSIDERATO

che negli ultimi periodi si è assistito sul territorio comunale di Casteltermini ad un aumento notevole di richiesta di impianti radiotrasmittitori in ambito urbano ed extraurbano per l'intenso sviluppo della telefonia cellulare, con conseguente progressivo aumento dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio che rappresenta fonte di vasta apprensione tra i cittadini

PRESO ATTO

che il Consiglio Comunale, pur in regime di vacatio normativa, ha dato utili indirizzi per limitare i potenziali rischi per la salute umana ed ha proposto una regolamentazione in materia

PRESO ATTO

che la regolamentazione dell'installazione di impianti da un lato rappresenta lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali e dall'altro consente di rafforzare gli obiettivi di qualità volti a contenere i livelli di inquinamento elettromagnetico specialmente in aree residenziali

TENUTO CONTO

delle richieste dei cittadini, di interventi cautelativi e di salvaguardia

della salute pubblica

si redige il seguente regolamento:

Art.1

PRESCRIZIONI DELLA LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di emissione di onde elettromagnetiche potranno essere installati esclusivamente nelle zone a destinazione "agricole" ad una distanza minima di 200 metri dagli edifici adibiti con destinazione residenziale, con permanenza di persone non inferiore a 4 ore, e alla distanza di 500 metri dalle strutture scolastiche, ospedali, case di cura e simili, misurati dal perimetro esterno delle aree di pertinenza, in ogni caso con distanza di almeno 1.000 mt. dal perimetro delle aree edificabili individuate dallo strumento urbanistico in atto vigente.

Le distanze devono intendersi misurate a 360° rispetto al centro di emissione del segnale.

Le presenti prescrizioni dovranno, comunque, essere inserite nel P.R.G. che sarà adottato.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Il Consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, deliberare il "Piano di Localizzazione degli impianti di emissione di campi elettromagnetici"; nelle more dell'approvazione del predetto Piano, la localizzazione delle aree per impianti emittenti onde elettromagnetiche, verrà effettuata in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.71/78 e, nei casi in cui il Comune è chiamato ad esprimere parere sui progetti degli impianti stessi, ai sensi dell'art.7 della L.R. 65/81 e successive modifiche.

ART.3

ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE

La realizzazione di tutti i tipi di impianti suddetti è soggetta a **concessione edilizia**.



ART.4

DOCUMENTAZIONE

Le istanze per l'installazione vanno presentate al Sindaco e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia previsti dal vigente regolamento edilizio comunale, anche dai seguenti atti:

1. Scheda anagrafica dell'ente gestore.
2. Documentazione tecnica di cui allo "Allegato 1" Circolare Assessoriale 17 aprile 2000 prot.n°2818.
3. Parere dell' A.U.S.L. di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto.
4. Autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante atto notorio del proprietario o copia della convenzione qualora trattasi di Ente Pubblico.
5. Atti per la verifica di compatibilità ambientale.
6. Atto unilaterale d'obbligo con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a propria cura e spese, innanzi a comprovate violazioni del presente regolamento.

ART. 5

VISITE E VERIFICHE

Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di fine lavori, l'impianto tecnologico deve essere ispezionato da un Funzionario Comunale del settore Urbanistica. Alla visita ispettiva dovrà presentarsi il rappresentante legale del richiedente la concessione e/o un suo incaricato tecnico, per tutto quanto dovesse rendersi necessario, a richiesta dei rappresentanti dell'Ente Locale preposti al sopralluogo, per la verifica. Constatata la regolarità dell'esecuzione dell'impianto in relazione alle caratteristiche descritte in progetto, verrà rilasciata certificazione di regolare installazione.

ART.6

POSSIBILITA' DI CONTROLLI

Il titolare della concessione edilizia deve presentare un atto con il



quale si impegna a consentire l'accesso al sito per gli opportuni controlli e a garantire la possibilità di installare in qualsiasi parte del sito, attrezzature comprese, eventuali apparecchi di lettura continua delle variazioni di campo elettromagnetico onde segnalare l'avvicinamento dell'impianto al limite fissato e, ove se ne constataste il superamento dei limiti di legge, procedere alla disattivazione automatica dell'impianto medesimo.

ART. 7

OBBLIGO DI RIPRISTINO

Il titolare della concessione edilizia, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere atto di impegno con il quale, entro novanta giorni dalla data di scadenza della concessione ministeriale ovvero dalla data di disattivazione per decisione autonoma ed unilaterale, dell'impianto, si obbliga a propria cura e spese, a rimuovere l'intero impianto con apparecchiature connesse.

ART. 8

IMPIANTI AMOVIBILI INSTALLATI PER MOTIVI DI STUDIO O PROVE TECNICHE

Eventuali prove tecniche necessarie e/o utili per il corretto posizionamento degli impianti di emissione, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico (carrati amovibili, antenne provvisorie, ecc.), potranno essere effettuate previa regolare autorizzazione comunale e dovranno rispettare perentoriamente i parametri di cui all'art.1 del presente regolamento.

Inoltre, l'eventuale installazione provvisoria è subordinata a preventiva dichiarazione dell'interessato dalla quale si evinca: il motivo dello studio e/o prova tecnica, il tipo di emissione, il rispetto dei limiti di emissione vigenti, nonché la durata temporale dello studio e/o della prova tecnica.

Dalla data di adozione del presente regolamento l'eventuale postazione temporanea di antenne, per fini di studio e/o di ricerche, non potrà protrarsi oltre i 120 gg.

Entro il predetto termine perentorio, gli interessati dovranno produrre al

Comune idonea documentazione per l'installazione, presso il sito utilizzato nel periodo di prova, della struttura fissa che comunque dovrà essere realizzata entro ulteriori 90 giorni dal rilascio delle relative autorizzazioni comunali.

Il mancato rispetto dei tempi summenzionati comporta l'automatica revoca di ogni permesso e/o autorizzazione all'uso del sito provvisorio.

NORMA TRANSITORIA n.1

Le norme del presente regolamento non producono effetti sui contenziosi in corso e/o sui procedimenti amministrativi in autotutela avviati relativamente a difformità inerenti gli impianti esistenti; né elidono o sanano eventuali irregolarità, difformità e/o anomalie in materia.

Nelle more dell'adozione della delibera riguardante il "Piano di localizzazione degli impianti di emissione di campi elettromagnetici", di cui al superiore art.2, viene istituito un tavolo di concertazione permanente con gli enti gestori della telefonia, di emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte frequenze) e di elettrodotti, al fine di negoziare l'individuazione di nuovi siti ove allocare gli impianti difformi soggetti a delocalizzazione.



Geom. Michele Reina